



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 179, comma 1, che, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del *“Fondo per la promozione del turismo in Italia”* e stabilisce che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione delle risorse;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 88-bis, comma 12-quater;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

TENUTO CONTO dell'impatto particolarmente negativo sul settore del turismo a seguito della situazione di emergenza sanitaria, che ha ridotto in misura straordinaria i flussi turistici in ambito nazionale e della necessità di favorire la ripresa dei flussi turistici anche mediante adeguate campagne promozionali;

VISTO il Piano strategico nazionale del turismo 2017-2022;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il Fondo per la promozione del turismo in Italia (di seguito: "Fondo"), istituito ai sensi dell'articolo 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al recupero e alla incentivazione dei flussi turistici in ambito nazionale.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso la realizzazione di iniziative promozionali, anche rivolte all'estero, da attuarsi tramite mezzi di comunicazione sia tradizionali sia innovativi, tenendo conto dei principi del Piano strategico nazionale del turismo 2017-2020.

Art. 2

(Assegnazione delle risorse)

1. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, da parte di privati, in forma singola o associata, che operano nell'ambito delle attività di comunicazione concernenti la creazione e la pianificazione di campagne promozionali e il posizionamento di campagne pubblicitarie, nonché nel *marketing* turistico e di promozione del territorio.

2. Le risorse del Fondo sono assegnate dalla Direzione generale turismo, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) fattibilità degli interventi e tempestività della loro realizzazione;
- b) efficace individuazione della platea di riferimento;
- c) capacità di raggiungere gli obiettivi di promozione;
- d) coerenza con il Piano strategico nazionale del turismo;
- e) coerenza con gli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda ONU 2030;
- f) accessibilità;
- g) integrazione tra promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

h) pari opportunità;

i) innovatività rispetto a campagne promozionali già realizzate.

3. La Direzione generale Turismo, anche avvalendosi dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, individua:

a) le linee di intervento e l'arco temporale di realizzazione delle iniziative promozionali;

b) le risorse destinate a ciascuna linea di intervento e alle singole iniziative;

c) le modalità di erogazione delle risorse.

4. Al fine di assicurare un efficace raggiungimento delle finalità di interesse pubblico di promozione turistica, una quota parte delle risorse del Fondo possono essere destinate a soggetti pubblici o a concessionari di pubblico servizio, tramite apposite convenzioni, nel rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto, sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2020

IL MINISTRO